


REPERTORIO N° 5723 DEL 5/5/2015



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

**CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA "INCLIA – Consulenze Ambientali e Servizi per il Turismo" PER L'EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA' MOTORIA ATTRAVERSO ESCURSIONI IN AREE DI PREGIO NATURALISTICO A FAVORE DI ASSISTITI DEL CSM "PARMA NORD"**

**TRA**

l'Azienda USL di Parma, d'innanzi semplicemente "AUSL", con sede Parma alla Strada del Quartiere 2/a C.F. 01874230343, nella persona del Direttore del Distretto di Parma, Dr.ssa Giuseppina Ciotti, nata a Poviglio (RE) il 11.11.1956, C.F. CTTGPP56S51G947Q, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Distretto di Parma, Viale Basetti n. 8, che agisce in nome e per conto dell'AUSL giusta deliberazione n. 428 del 24 maggio 2000

**E**

INCLIA Società Cooperativa – Consulenze Ambientali e Servizi per il Turismo - con sede a Bibbiano (RE), Via Marconi, 24, rappresentata dall'Amministratore Sig. Fabio Simonazzi, d'innanzi semplicemente "Cooperativa"

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1**

La Cooperativa si impegna ad effettuare attività motoria attraverso escursioni giornaliere in aree di pregio naturalistico, con la presenza di una guida ambientale esperta, a favore di pazienti dell'Unità Operativa "Parma Nord-Ovest", secondo il progetto dettagliato presentato per l'anno 2015 e in continuità con quello avviato nel 2012.

**ART. 2**

La Cooperativa si impegna a condurre l'attività motoria nel corso di uscite di gruppo per un monte ore complessivo pari a 50. L'articolazione dell'attività sarà concordata con la referente per le attività riabilitative delle strutture interessate.

**ART. 3**

L'AUSL riconosce alla Cooperativa la somma di euro 1.830,00 IVA compresa; tale importo verrà liquidato dietro presentazione di regolare fattura vistata dal Direttore del CSM "Parma Nord-Ovest".

Ogni adempimento ed obbligo di natura previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, fiscale e quant'altro, nulla escluso, è a carico della Cooperativa.

L'AUSL è esente da ogni responsabilità in merito.

**ART. 4**

La presente convenzione ha effetto dalla data di sottoscrizione del presente contratto al 31 dicembre 2015 ed è rinnovabile, con scambio di corrispondenza, per l'anno 2016.

#### ART. 5

Nel caso di inadempienze tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di non temeranza da parte della Cooperativa degli impegni assunti, l'AUSL di Parma ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione con preavviso scritto di almeno 30 giorni. Resta salva ogni azione relativa al ristoro del danno subito.

#### ART. 6

In applicazione dell'art. 2, comma 3 quater, del "Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda USL di Parma" approvato con deliberazione n. 893 del 31 dicembre 2013, ogni operatore del Gestore è tenuto all'osservanza del Codice medesimo la cui violazione comporta la risoluzione del contratto. Il Codice, scaricabile accedendo alla Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Anticorruzione" del sito istituzionale dell'Azienda USL di Parma ([www.ausl.pr.it](http://www.ausl.pr.it)), costituisce parte integrante e sostanziale di questo contratto.

#### ART. 7

1. La Cooperativa è obbligata:

- a pena la nullità assoluta del presente contratto, all'assolvimento di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;
- a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla norma su citata entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale adempimento non è necessario ove la cooperativa abbia provveduto all'invio della comunicazione di cui al punto 4 della Determinazione AVCP 22 dicembre 2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione del contratto;
- ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- ad inviare all'Azienda USL di Parma copia dei contratti al punto che precede;
- a dare immediata comunicazione all'Azienda USL ed alla Prefettura-UTG di Parma della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

2. Ai fini di quanto indicato al superiore comma, il CIG attribuito al presente contratto è il n. ZE1140515C e deve essere riportato su tutti i conseguenti documenti contabili.


#### ART. 8

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, D.P.R. n. 131/86.

Letto, confermato e sottoscritto.

Parma, 15 APR 2015

L'Amministratore  
INCIA Società Cooperativa  
Sig. Fabio Simonazzi

  
  
INCIA Soc. Coop.  
Via G. Marconi, 24  
42021 Bibbiano RE  
telefono 047 7070457  
P.IVA 01910070331

Il Direttore  
Distretto di Parma  
Dr.ssa Giuseppina Ciotti

